

**Istruzione e scuole - personale insegnante - professori universitari – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28498 del 06/11/2019 (Rv. 655849 - 01)**

Lettori di lingua straniera - Conversione del rapporto a tempo indeterminato - Giudicato - Stipula successiva di contratti di C.E.L. ex d.l. n. 120 del 1995 - Ammissibilità - Conseguenze.

L'accertamento con sentenza passata in giudicato della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo agli ex-lettori di lingua straniera non preclude la successiva stipula di validi ed efficaci contratti di C.E.L., ai sensi del d.l. n. 120 del 1995, il cui profilo retributivo resta, peraltro, assoggettato alla disciplina di cui all'art. 1 del d.l. n. 2 del 2004 (come autenticamente interpretato dall'art. 26 della l. n. 240 del 2010), con la conseguenza che il maggior trattamento economico assicurato antecedentemente alla stipula di tali contratti può essere mantenuto, come eventuale emolumento di miglior favore, ferma restando l'applicazione della regola di riassorbimento di cui all'art. 26, comma 3, della l. n. 240 del 2010.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 28498 del 06/11/2019 (Rv. 655849 - 01)